

ASET/SPA

0015087/19 28/11/2019



Spett.
ASET S.P.A.

VIA LUIGI EINAUDI 1
61032 FANO PU

FANO (0450)

A seguito di Vostra richiesta in merito alla concessione di un mutuo, la nostra Banca Vi ha accordato un mutuo di € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00**), per la durata di 96 mesi d'ammortamento oltre ad un eventuale periodo di preammortamento se di seguito esplicitamente previsto, regolato dalle seguenti norme e condizioni.

Mutuo Chirografario n. 4494633

DOCUMENTO DI SINTESI

T.A.E.G. (Tasso annuo effettivo globale)

IMPORTO FINANZIAMENTO

DURATA AMMORTAMENTO

DURATA PREAMMORTAMENTO

TASSI

TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO

TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA

MAGGIORAZIONE MORA

SPESE

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

ISTRUTTORIA

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

GESTIONE PRATICA

INCASSO RATA

INVIO COMUNICAZIONI

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE

CARTACEE

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE

RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)

INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)

SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL

MUTUO

PROGRESSIVO 1

1,57 %

4.000.000,00 Euro

96 Mesi

18 Mesi 180 Giorni

1,370 %

1,370 %

SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA

+ 3,000 p.p.

46.800,00 Euro

50,00 Euro annuali

2,75 Euro

0,90 Euro

0,00 Euro

0,75 Euro

5,00 Euro

300,00 Euro

Copia cliente

ASET S.p.A.
Il Presidente
Avv. Paolo Reginelli

CERTIFICAZIONE COMPETENZE	7,66 Euro
VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA	1,500 % sul debito residuo, minimo 300,00 Euro
COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE	0,500 % del capitale rimborsato anticipatamente
PIANO DI AMMORTAMENTO	

TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	rata costante francese
TIPOLOGIA DELLA RATA	Costante
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	semestrale
PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	semestrale
ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	

CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI DI MORA	anno civile 365/365 (366 se bisestile)
PERIODICITA' INVIO RENDICONTO	annuale
PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	annuale

SERVIZI ACCESSORI FACOLTATIVI

PREMIO POLIZZA FACOLTATIVA Euro

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

DIRITTI DI CUSTODIA DOSSIER PEGNO Euro

Sono fatte, comunque, salve le disposizioni inderogabili del D.LGS. 206/2005 (codice del consumo) e del D.LGS. 385/1993: non producono effetto, pertanto, le clausole di questo documento che possano essere ritenute in contrasto con le suddette discipline.

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO CHIROGRAFARIO

ART. 1) La somma di Euro 883.191,28 sarà erogata dalla Banca alla parte mutuataria con valuta pari alla data di sottoscrizione del presente atto sul conto corrente n.450/2491028 aperto a nome della parte mutuataria stessa presso la dipendenza di FANO della BPER Banca S.p.A., al netto delle spese d'istruttoria dell'operazione nella misura di € 46.800,00. Il rimanente importo sarà erogato in più soluzioni, a richiesta della parte mutuataria entro il termine del 29/11/2021.

ART. 2) L'ammortamento avrà inizio con il 29/11/2021; per il periodo dall'erogazione, alla data d'inizio dell'ammortamento stesso, la parte mutuataria dovrà corrispondere semestralmente, sulla base delle somme effettivamente erogate, gli interessi posticipati al tasso come sotto specificato. La Parte Mutuataria si obbliga a restituire la somma erogata in mesi 96 con il metodo dell'ammortamento, mediante versamento alla Banca di n. 16 rate semestrali di € 264.804,63 (Euro duecentosessantaquattromilaottocentoquattro/63**) ciascuna, scadenti il giorno 28 del semestre, dal 28/05/2022 in avanti e termine il 28/11/2029, nelle quali è compresa una porzione di capitale e gli interessi posticipati. Gli interessi applicati all'operazione sono convenuti al tasso del 1,370% nominale annuo (0,68500% semestrale) fisso per tutta la durata del mutuo. Il tasso di interesse del 1,370% nominale annuo corrisponde al tasso effettivo annuo del 1,375%. Il computo degli interessi verrà effettuato per i giorni del mese commerciale calcolato sulla base di un anno di 360 giorni. In caso di scadenza rata il giorno 31, per i mesi di 28/29/30 giorni, la rata sarà addebitata l'ultimo giorno del mese. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 121 T.U.B. e relative disposizioni di attuazione, è del 1,57%. La Parte Mutuataria e la Banca convengono che, ove il rimborso del finanziamento fosse effettuato tramite addebito diretto SEPA, la presente documentazione contrattuale, costituisce, a tutti gli effetti, idoneo preavviso, ai sensi del Rulebook SEPA di riferimento tempo per tempo vigente, ai fini dell'addebito diretto delle rate costituenti il piano di ammortamento.

ART. 3) In caso d'inadempimento nel pagamento di una rata o più rate d'ammortamento, ovvero di uno o più ratei d'interessi di preammortamento, ove previsti, così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto di mutuo, l'importo complessivamente dovuto dalla parte mutuataria e non pagato produrrà interessi di mora calcolati a un tasso pari a 3,000 punti percentuali in più del tasso in vigore al momento dell'inadempimento, calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Tali interessi decorreranno rispettivamente dalla data di scadenza della rata o delle rate insolute od insolute, dalla data di previsto regolamento dei ratei d'interessi di preammortamento o dalla data di decadenza o di risoluzione del contratto, sino all'effettivo saldo. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. La misura degli interessi di mora nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti non potrà essere mai superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della l. 7 marzo 1996 n. 108 dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite che la loro misura è pari al limite medesimo.

ART. 4) La Banca avrà il diritto di rifiutare pagamenti di singole rate di ammortamento o comunque pagamenti parziali offerti da garanti o da terzi a proprio nome, qualora tali soggetti, all'atto del loro versamento, non dichiarino il proprio impegno a non esercitare il diritto di surroga e di regresso ad essi spettante nei confronti del debitore o di altri eventuali coobbligati sino a quando ogni ragione di credito della Banca dipendente dal presente finanziamento non sia stata interamente estinta.

ART. 5) La Parte Mutuataria ha facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca, oltre al capitale e agli interessi dalla data dell'ultima rata corrisposta, una commissione onnicomprensiva del 0,50% per cento sul capitale rimborsato in via anticipata, ai sensi dell'art. 40 primo comma D.Lgs. n. 385/1993. Nessun altro onere sarà addebitato. Tempi massimi di chiusura del rapporto: trenta giorni lavorativi.

Copia cliente

ASET S.p.A.
 Il Presidente
 Avv. Paolo Reginelli

ART. 6) La parte mutuataria si assume fin d'ora l'obbligo di:

-non deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Articolo 2447 bis e seguenti Codice Civile nonché la stipula di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Articolo 2447 decies Codice Civile, salvo preventivo parere favorevole da parte della Banca;

-non apportare modifiche allo statuto e/o all'atto costitutivo, salvo preventivo parere favorevole da parte della Banca;

-non deliberare operazioni di conferimento di beni, trasformazione, fusione, scissione e cessione di rami d'azienda, incluse acquisizioni di aziende e/o rami d'azienda, ovvero operazioni straordinarie sul proprio capitale sociale, salva la possibilità della Banca di autorizzare tali operazioni.

È altresì obbligo dell'Impresa dare immediata comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata:

-di ogni variazione che intervenga nella propria sede legale;

-di ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella consistenza patrimoniale sua o dei propri garanti, come individuata al momento dell'affidamento.

ART. 7) Ferma restando, ove occorra, l'applicazione dell'articolo 1186 c.c., la Banca potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora:

- l'Impresa non provveda al pagamento, puntuale ed integrale, anche di un solo rateo di interessi di preammortamento se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, ovvero al pronto rimborso delle spese comunque sostenute dalla Banca;

- l'Impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, od economica ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;

- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'Impresa;

l'Impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;

- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;

- l'Impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonché i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Impresa e dei garanti;

- l'Impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del presente atto o di sue singole parti;

- l'Impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrare entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;

- l'Impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico dell'Impresa stessa, anche se assolti dalla Banca;

- l'Impresa e gli eventuali garanti non adempiano puntualmente e tempestivamente anche ad uno solo degli obblighi assunti col presente contratto.

Nei suddetti casi di decadenza dal termine e di risoluzione di diritto la Banca avrà diritto di esigere immediatamente, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna, la restituzione dell'intero credito per interessi, anche di mora, accessori tutti, spese e capitale, nei confronti dell'Impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dall'Impresa e dai garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

ART. 8) Le obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto si intendono assunte con vincolo solidale ed indivisibile per aventi causa e successori.

ART. 9) Sono a carico della parte mutuataria le spese d'istruttoria, come previste al precedente articolo 1), le spese d'incasso rata attualmente fissate in € 2,75 nonché le spese di ogni altro genere dipendenti ed occasionate dal presente atto, ed ivi non espressamente indicate, per le quali si rinvia al "Documento di Sintesi", che costituisce parte integrante del presente contratto. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, ha la facoltà di modificare unilateralmente le clausole del presente contratto del mutuo, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone preventiva comunicazione espressa alla parte mutuataria, ai sensi dell'articolo 118 D.lgs. 385/1993 (T.U.B.). La parte mutuataria, entro la data prevista per l'applicazione della modifica contrattuale, ha diritto di recedere dal presente contratto di mutuo senza spese. La parte mutuataria è inoltre obbligata a rimborsare tutte le somme che la Banca fosse tenuta a pagare per qualunque onere fiscale già imposto o che in futuro fosse imposto, in dipendenza del presente atto.

ART. 10) Agli effetti dell'esatta determinazione del credito della Banca faranno stato in qualsiasi momento, e così anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, i libri e le registrazioni della Banca.

ART. 11) La Banca invia alla Parte mutuataria, con periodicità almeno annuale e all'estinzione del presente contratto, il Documento di Sintesi periodico ed il Rendiconto. La Parte Mutuataria ha facoltà di scegliere la modalità di invio, in formato cartaceo o elettronico, delle comunicazioni periodiche suddette. La Banca potrà omettere l'invio del documento di sintesi nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. In tal caso, in qualsiasi momento del rapporto la Parte mutuataria potrà ottenere gratuitamente dalla Banca copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che sarà inviato o consegnato tempestivamente, oppure, se ha scelto la modalità di invio in forma elettronica, potrà accedere al documento di sintesi aggiornato sul sito web della Banca o ottenerne tempestivamente copia a mezzo posta elettronica.

ART. 12) A tutti gli effetti del presente contratto la Banca elegge domicilio in Modena presso la sua sede legale e la parte mutuataria all'indirizzo cui è diretta la presente, al quale potranno essere fatte validamente, anche mediante semplice lettera, le comunicazioni relative al rapporto e alle modificazioni delle sue condizioni. Per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Modena.

ART. 13) La parte mutuataria prende atto dell'informativa ricevuta dalla Banca ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alla presente operazione, nonché alla comunicazione dei dati stessi che la Banca effettuerà alla Centrale Rischi di categoria, Centrale Bilanci, società per il trattamento ed archiviazione dati, compagnia assicurativa ed eventualmente, in caso di inadempienza, alle società di recupero crediti.

ART. 14) Per quanto riguarda il trattamento tributario del presente contratto e degli atti e formalità relativi, le parti stabiliscono l'opportunità di applicare il regime impositivo ordinariamente dovuto in base alla vigenti disposizioni fiscali. Resta espressamente

Copia cliente

ASEI S.p.A.
Il Presidente
Avv. Paolo Reginelli

convenuto che sarà a totale carico della parte mutuataria ogni spesa, ovvero ogni nuovo o maggiore onere fiscale di qualsiasi natura, che dovesse in futuro essere sostenuto in relazione al contratto, al finanziamento con esso accordato, alle relative garanzie, o a seguito di disposizioni legislative, giudizi, accertamenti, controlli. La parte mutuataria dovrà rimborsare tali oneri alla Banca, entro 5 (cinque) giorni dalla relativa semplice richiesta scritta corredata dalla documentazione inerente, restando inteso che la Banca deve ricevere alle scadenze pattuite gli importi spettanti ai sensi del contratto franchi da qualsivoglia onere, ritenuta o detrazione.

ART. 15) La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e sue successive integrazioni e modifiche, nonché relative disposizioni di attuazione. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma. Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita per il Cliente, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel predetto termine di 30 giorni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'ABF:

- nei limiti di Euro 100.000, se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo;
- senza limiti di importo per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà.


La Guida concernente l'accesso all'ABF è a disposizione del Cliente presso le filiali della Banca, sul sito internet della stessa e sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora il Cliente intenda esercitare in giudizio un'azione relativa al presente Contratto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi alternativamente:

- all'Arbitro Bancario Finanziario;
- ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Vi preghiamo di comunicarci la Vostra accettazione, mediante integrale trascrizione e sottoscrizione della presente, nonché di porre particolare attenzione alle seguenti clausole vessatorie e di approvarle specificatamente: -interessi di mora e modalità di loro applicazione; - clausola risolutiva espressa; - facoltà della Banca di variare le condizioni economiche applicate al rapporto, anche in senso sfavorevole alla parte mutuataria in relazione a quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs.385/93 novellato;

FANO, li 28/11/2019


ASET S.p.A.
Il Presidente
Avv. Paolo Fagninelli

BPER Banca S.p.A.

